

Sez. 6, Sentenza n. 28720 del 2008 (ECLI:IT:CASS:2008:28720PEN)
Data udienza: 03/06/2008 Data Deposito: 10/07/2008
N. Registro Generale: 039531/2005
Provv.orig.: 000202/2003 CORTE APPELLO PERUGIA

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) G.G;

avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. CALIA C. che ha concluso per: Accogliersi il ricorso.

OSSERVA

Sull'appello proposto da G.G. avverso la sentenza del Tribunale di Terni in comp. one monocratica in data 23/9/2002 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per illecita detenzione a fine di spaccio di marijuana e, concesse gli attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000, 00, di multa, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 13/12/2004, aveva confermato il giudizio di 1° grado, ribadendo la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, posto che, a prescindere dalla religione c.d. rastafariana di cui il G. si era dichiarato adepto, e, come tale aduso al consumo dello stupefacente, non era dato ritenere comprovato il possesso della droga per esclusivo uso personale, stante il dato ponderale della sostanza (gr. 97,300, da cui potevano ricavarsi 70 dosi droganti). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di asserita prova della finalità di spaccio, nonostante le dedotte ragioni di appartenenza a tale religione che, come comprovato dalla documentazione prodotta in merito, prevedeva per i suoi adepti l'uso quotidiano dell'"erba sacra" da consumare da soli fino a 10 grammi al giorno. Di qui, secondo il ricorrente, la giustificazione del dato ponderale della sostanza da lui detenuta, con l'implicita conferma della destinazione al solo uso personale. Il ricorso è fondato e va accolto relativamente alla censura di non sufficiente motivazione in ordine alla dedotta finalità di detenzione della marijuana per esclusivo uso personale, anche considerando la religione di cui l'imputato si è dichiarato praticante.

Non sfugge infatti che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale ma anche come "erba meditativa", come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che "la erba sacra" sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione.

Ciò posto, non sembra che i giudici della Corte territoriale perugina abbiano operato una logica ricostruzione del fatto in relazione propria al comportamento dell'imputato all'atto dell'intervento dei verbalizzanti, pacifico essendo che fu proprio il G. a consegnare spontaneamente ai CC una busta contenente la marijuana non preconfezionata in dosi ma sfusa (cfr. teste Favetta) (precisando subito che il possesso di tale erba, prelevata da dietro il sedile della vettura in cui l'uomo era stato sorpreso a dormire in una piazzola di sosta, era da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica suggerita dalla religione rastafariana di cui si era detto adepto.

Il semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità comportamentali dell'imputato, non sembra possano costituire, allo stato, un logico e motivato supporto all'esclusione dell'invocato uso esclusivamente personale di - marijuana (a prescindere dall'errore materiale sul nome della sostanza di cui vi è traccia in sentenza impugnata), di guisa che s'impone una opportuna rivalutazione dell'intera vicenda ai fini di cui sopra, cui vorrà far fronte la Corte di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio competente, previo annullamento dell'impugnata sentenza.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008